



Tribunale di Salerno

PRESIDENZA

Decreto n. 6 /2021

OGGETTO: TURNO PER LA CONVALIDA EX ART. 5, COMMA 6, D.L. 5 GENNAIO 2021 N. 1

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 5 del decreto legge del 5 gennaio 2021 n. 1 (in vigore dal 6.1.2021) avente ad oggetto la "*Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti Covid-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite*" che prevede:

"1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volontà eventualmente già espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.

2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacità naturale dell'interessato. In difetto sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario della ASL territorialmente competente sulla struttura stessa o da un suo delegato.

3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2, sentiti, quando già noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso

alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

4. Il consenso di cui al comma 3, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformità a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3, è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3. Nondimeno, in caso di rifiuto di queste ultime, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, può richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al primo periodo del comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.

6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5 il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne denega la convalida.

7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.

8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.

9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.”;

RITENUTO che la convalida ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.l. n.1/2021 costituisce atto urgente dovendo essere effettuata nelle 48 ore dal ricevimento degli atti e che, trattandosi di novità legislativa, non esiste un codice unico specifico per l'iscrizione a ruolo;

CONSIDERATO che trattasi di atto urgente di natura analoga – anche per il procedimento previsto – alla convalida del Trattamento sanitario obbligatorio con possibilità, dunque, di applicare le relative previsioni tabellari già esistenti sul punto;

DISPONE

che la cancelleria della Volontaria Giurisdizione ed il Cancelliere civile di turno per il giorno del sabato o dei prefestivi dovrà:

- provvedere a verificare l'eventuale ricezione attraverso posta elettronica certificata di comunicazione da parte delle strutture sanitarie assistite presenti all'interno del circondario del Tribunale di comunicazioni ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.l. n. 1/2021;
- ad iscriverle a ruolo usando il codice univoco 413050 “Trattamento sanitario obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. 833/1978)”;
- a darne immediatamente notizia al magistrato di turno per i TSO (da individuarsi secondo il turno infrasettimanale o del sabato e dei prefestivi già esistente) a cui il relativo procedimento dovrà essere assegnato per la convalida.

Si comunichi a:

- ai sigg. Presidenti della Seconda e Terza Sezione Civile – Sede;
- ai sigg. giudici della Prima, Seconda e Terza Sezione Civile – Sede;
- al sig. Dirigente Amministrativo – dr.ssa Francesca Del Grosso – SEDE;
- al sig. Direttore preposto della Volontaria Giurisdizione – dr.ssa Marilena Nicastrì – SEDE;
- al sig. Direttore preposto della Prima Sezione Civile – Sede;
- al sig. Direttore preposto della Seconda Sezione Civile – Sede;
- al sig. Direttore preposto della Terza Sezione Civile – Sede.

Salerno li, 7.1.2021

Il Presidente del Tribunale
dott. Giuseppe Ciampa

